



SETTORE GESTIONE FINANZIARIA PROVVEDITORATO E PERSONALE

Determinazione n. **76** del **01 MAR. 2023**

Oggetto: Quantificazione e ripartizione del monte ore annuo dei permessi sindacali di cui agli articoli 11-12 e 28 del CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dal CCNQ del 19 novembre 2019, tra le Organizzazioni Sindacali rappresentative e la RSU per l'anno 2023.

Il Dirigente

- con i poteri conferiti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- vista la Deliberazione n. 46 del 4/06/2020 con la quale la Giunta camerale ha conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale dell’area organizzativa “Settore Gestione Finanziaria Provveditorato e Personale”, confermato con successiva deliberazione n° 51 del 29/06/2021;
- considerato che in data 19 novembre 2019 è stato sottoscritto dall’Aran e dalle Confederazioni sindacali il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Quadro dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei Comparti e nelle aree di contrattazione per il triennio 2019-2021;
- considerato che in merito alla quantificazione dei permessi sindacali l’articolo 28, al comma 1 del suddetto C.C.N.Q. 19/11/2019 conferma il contingente complessivo dei permessi sindacali - pari a 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – e pertanto spettano alle RSU nella misura di 30 minuti per dipendente e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative nella misura di 30 minuti, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 5 bis (utilizzo in forma cumulata);
- considerato, altresì, che ai sensi dell’articolo 25 comma 1 del C.C.N.Q. 4/12/2017, la rappresentatività di ciascuna Organizzazione Sindacale, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, è accertata su base nazionale dall’ARAN in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento;
- lette le istruzioni in tema di modalità di riparto indicate nell’articolo 28 del C.C.N.Q. 19 novembre 2019;
- considerato che ai sensi dell’articolo 11 del C.C.N.Q. 4/12/2017, la rappresentatività di ciascuna Organizzazione Sindacale, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, è accertata su base locale in ogni Amministrazione con riferimento alla



media tra il dato associativo e il dato elettorale, laddove il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, mentre il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione della R.S.U. rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

- rilevato che alla data del 31 dicembre 2022 risultavano in servizio n. 115 dipendenti a tempo indeterminato appartenenti a qualifiche non dirigenziali, di cui n.1 dipendente in posizione di comando presso altra Amministrazione;

- dato atto che:

a) in base al numero di deleghe rilasciate alla data del 31 dicembre 2022 giusta comunicazione interna dell'Ufficio Trattamento Economico del Personale, per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso del requisito della rappresentatività si ottiene il dato associativo indicato nei valori assoluto e percentuale (colonna A Tabella allegata al presente provvedimento);

b) in base ai voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni della R.S.U. dei giorni 5-6-7 aprile 2022, si ottiene il dato elettorale indicato nei valori assoluto e percentuale (colonna B Tabella A);

c) ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, è stata calcolata la media tra il dato associativo e quello elettorale nel valore percentuale (colonna C Tabella A);

- considerato che il 100% del monte ore aziendale deve essere attribuito alle sole Organizzazioni Sindacali rappresentative e che pertanto non si procede al ricalcolo del loro peso riproporzionato al 100% per mancanza di OO SS che non hanno il requisito della rappresentatività, come chiarito dall'ARAN con la circolare 4 luglio 2003 prot.n.5126 avente ad oggetto "Note di chiarimenti sulle clausole degli artt. 8 e 9 del C.C.N.Q del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione alla determinazione del monte ore aziendale dei permessi sindacali orari" nonché nella guida operativa pubblicata sul sito istituzionale a dicembre 2017, come confermata anche con guida di Marzo 2021 e a disposizione delle Amministrazioni;

- letto altresì l'art. 11 comma 3 del CCNQ 4 dicembre 2017 in base al quale l'ente – prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale – dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari alla percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata; tale utilizzo cumulato è un dato rilevato dal sito dell'ARAN ed il relativo scorporo è obbligatorio in quanto i sindacati che si avvalgono del cumulo fruiscono di ulteriori distacchi il cui monte ore è accertato dall'ARAN stessa;

- considerato che l'Ufficio ha verificato sul sito dell'Agenzia, come indicato dalla Guida operativa – nel menù "Contrattazione" – Sezione "Contratti Quadro" - Voce "Prerogative sindacali" Tabella "Percentuale permessi cumulati" che le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto di riferimento hanno scelto di utilizzare in forma cumulata quota parte dei permessi di luogo di lavoro alle stesse spettanti; per





quanto suddetto, la quantificazione e ripartizione dei permessi effettivamente spettanti alle OOSS è determinata come specificato al punto B) - dell'allegato prospetto parte integrante del presente provvedimento;

- letto altresì l'art. 23 del CCNQ 4/12/2017 in tema di modalità di recupero nel caso in cui la RSU o le associazioni sindacali risultino aver utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte ore stesso;

- con il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Lucia Pepe, Responsabile dell'Area di posizione organizzativa "Gestione delle Risorse Umane";

determina

1) per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e confermato:

★ di quantificare per l'anno 2023 in n. 92 ore e 20 minuti il monte ore complessivo dei permessi sindacali di cui:

-n. 57 ore spettanti alla RSU;

-n. 35 ore e 20 minuti di competenza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, come si evince dall'allegato prospetto parte integrante del presente provvedimento;

2) di ripartire il contingente dei permessi spettanti alle Organizzazioni Sindacali rappresentative in proporzione alla rappresentatività in sede locale, come risulta dalla tabella B) dell'allegato al presente provvedimento;

3) di comunicare a ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa ed alla R.S.U il monte ore dei permessi sindacali di propria competenza per l'anno 2023.

Il Dirigente  
Michele Lagioia



Allegato alla det. del Dirigente del Settore Gestione finanziari, Provveditorato e Personale n. 76 del 01/03/2023 del  
PERMESSI SINDACALI – Quantificazione e ripartizione monte ore annuo 2023

TAB. A	A		B		C	D
	DATO ASSOCIATIVO DELEGHE		DATO ELETTORALE VOTI		media A+B/2	media riproporzionata
	valore assoluto	valore percentuale	valore assoluto	valore percentuale		
UIL FPL	23	51,11%	38	38,38%	44,75%	44,75%
CISL FPS	11	24,44%	19	19,19%	21,82%	21,82%
CGIL FP	11	24,44%	42	42,42%	33,43%	33,43%
<b>Totali</b>	<b>45</b>	<b>100,00%</b>	<b>99</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

N.B: Non essendoci nè deleghe nè voti espressi per OOSS non rappresentative  
la media di cui alla colonna C coincide con la media riproporzionata colonna D

Il totale generale del monte ore permessi sindacali di competenza di ciascuna organizzazione sindacale si calcola come segue:

secondo l'art. 28 comma 2 punti a) e b) CCNQ del 4 dicembre 2017 modificato dal CCNQ 19 dicembre 2019

RSU: 30 minuti x numero dei dip. 114 = 3420 / 60 minuti = ...57... ore complessive

OOSS rappresentative: 30 MINUTI X 114 dipendenti = 3420 minuti 57 ORE COMPLESSIVE DA RIPARTIRE

3450 MINUTI complessivi a disposizione delle OOSS (al lordo degli utilizzi in forma cumulata)

QUINDI:	3420	X	44,75%	=	1530	MINUTI	(UIL)
	3420	X	21,82%	=	746	MINUTI	(CISL)
	3420	X	33,43%	=	1143	MINUTI	(CGIL)
			100,00%		3420		

**TAB. B**

Applicazione art. 11 comma 3 e art. 28 comma 6 CCNQ del 4 dicembre 2017  
Ripartizione permessi e utilizzo in forma cumulata

	Permessi utilizzati in forma cumulata	Quota permessi da detrarre	Minuti al netto, a disposizione delle OOSS		
UIL FPL	1.530	38%	581	949	ovvero: 15 ore e 49 min
CISL FPS	746	38%	283	464	ovvero: 7 ore e 44 min
CGIL FP	1.143	38%	436	707	ovvero: 11 ore e 47 min
	<b>3.420</b>		<b>1.300</b>	<b>2.120</b>	ovvero: 35 ore e 20 minuti

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Lucia Pepe

Il Dirigente  
dott. Michele Lagioia